

Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

LXXIX SESSIONE STRAORDINARIA

Deliberazione n. 406 del 27 Luglio 2004

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - "Interventi di assistenza sanitaria in favore di paesi extracomunitari in gravi difficoltà assistenziali sanitarie".

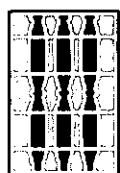
	pres.	ass.		pres.	ass.
1 - Antonini Carlo	✓		16 - Liviantoni Carlo	✓	
2 - Baiardini Paolo	✓		17 - Lorenzetti Maria Rita	✓	
3 - Bocci Gianpiero		✓	18 - Melasecche Germini Enrico	✓	
4 - Bonaduce Giorgio	✓		19 - Modena Fiammetta	✓	
5 - Bottini Lamberto	✓		20 - Monelli Danilo	✓	
6 - Brozzi Vannio	✓		21 - Pacioni Costantino	✓	
7 - Crescimbeni Paolo		✓	22 - Renzetti Francesco	✓	
8 - Di Bartolo Federico	✓		23 - Ripa Di Meana Carlo	✓	
9 - Donati Maurizio	✓		24 - Rosi Maurizio	✓	
10 - Fasolo Marco	✓		25 - Rossi Luciano	✓	
11 - Finamonti Moreno	✓		26 - Sebastiani Enrico	✓	
12 - Girolamini Ada	✓		27 - Spadoni Urbani Ada		✓
13 - Gobbin Edoardo	✓		28 - Tippolotti Mauro	✓	
14 - Laffranco Pietro	✓		29 - Vinti Stefano	✓	
15 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea	✓		30 - Zaffini Francesco	✓	

PRESIDENTE: Mauro TIPPOLOTTI

CONSIGLIERI SEGRETARI: Marco FASOLO

ESTENSORE: Paolo SALVATELLI

VERBALIZZANTE: Adriano PANFILI



OGGETTO N. 36

DELIBERAZIONE N. 406 DEL 27 LUGLIO 2004

LEGGE REGIONALE - “Interventi di assistenza sanitaria in favore di paesi extracomunitari in gravi difficoltà assistenziali sanitarie”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale approvato con deliberazione n. 853 del 25.06.2004, concernente: “Interventi di assistenza sanitaria in favore di paesi extracomunitari in gravi difficoltà assistenziali sanitarie”, depositato presso la Presidenza del Consiglio regionale con nota prot. n. 3526 del 06.07.2004 e trasmesso per il parere alla III Commissione Consiliare permanente in data 06.07.2004 (ATTO N. 2131);

VISTA la proposta di legge di iniziativa del Consigliere Enrico Sebastiani, concernente: “Utilizzazione a fini umanitari del patrimonio mobiliare dismesso delle Aziende sanitarie”, depositata presso la Presidenza del Consiglio regionale con nota prot. n. 336/2002 dell'8.02.2002 e trasmessa per il parere alla III Commissione Consiliare permanente in data 11.02.2002 (ATTO N. 1085);

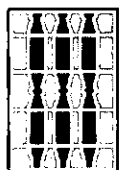
ATTESO che la Commissione ha unificato la discussione sugli atti ai sensi del comma 2, dell'art. 23 del Regolamento interno, scegliendo come testo base quello della Giunta regionale;

VISTO il parere della III Commissione Consiliare permanente espresso nella seduta del 19 luglio 2004 e udita la relazione della medesima illustrata oralmente dal Vice Presidente Enrico Sebastiani (ATTI N. 2131-1085/BIS);

VISTA la richiesta di procedura d'urgenza accolta dal Consiglio regionale in data 13 luglio 2004;

VISTO il parere consultivo espresso all'unanimità dalla I Commissione Consiliare permanente in data 15 luglio 2004, ai sensi dell'articolo 10, comma 5 del Regolamento interno;

VISTO il comma 15, dell'articolo 32, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” e successive modificazioni;



VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria";

VISTA la legge regionale 13 aprile 2004, n. 4 "Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2004 e Bilancio pluriennale 2004-2006";

VISTO l'accoglimento del Consiglio, all'unanimità, della proposta della III Commissione di votazione unica sull'intera legge;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale;

con votazione unica sull'intera legge che ha registrato
26 voti favorevoli e 1 voto contrario espressi nei modi
di legge dai 27 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente "Interventi di assistenza sanitaria in favore di paesi extracomunitari in gravi difficoltà assistenziali sanitarie" composta di n. 3 articoli nel testo che segue:

Art. 1

(Finalità)

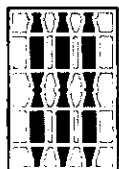
1. Con la presente legge la Regione detta norme finalizzate all'attuazione di interventi sanitari, destinati a paesi extracomunitari che versano in gravi difficoltà assistenziali sanitarie per contingenti ragioni politiche, militari ed economiche, assicurando, mediante azioni mirate e coordinate volte sia alle cause che agli effetti, il contributo del Servizio sanitario regionale.

Art. 2

(Tipologia degli interventi)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 consistono in:

- a) erogazione da parte delle Aziende sanitarie di



prestazioni di alta specializzazione rivolte a cittadini extracomunitari provenienti da paesi in gravi difficoltà assistenziali sanitarie per contingenti ragioni politiche, militari ed economiche;

b) assistenza sanitaria per motivi umanitari a cittadini di origine umbra residenti in paesi extracomunitari in particolare stato di bisogno;

c) interventi sanitari nei paesi d'origine ai sensi dell'articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, valorizzando le risorse umane disponibili nell'area d'intervento anche attraverso programmi di formazione del personale tecnico-sanitario da effettuarsi presso la Regione o nel paese oggetto dell'intervento stesso;

d) invio di attrezzature medico chirurgiche non utilizzate, ai sensi della normativa vigente, nei paesi oggetto dell'intervento, anche tramite organizzazioni umanitarie.

2. La struttura competente della Giunta regionale individua le attrezzature medico chirurgiche di cui al comma 1, lettera d).

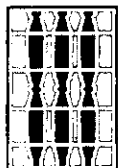
Art. 3

(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2004 la spesa di 500.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 12.1.004 denominata "Progetti speciali ed obiettivi di rilievo nazionale" (cap. 2129).

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 12.1.005 (cap. 2264/5010) del bilancio di previsione 2004 denominata "Finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria".

3. Per gli anni 2005 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c)



della vigente legge regionale di contabilità.

4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

L'ESTENSORE
Avv. Paolo Salvatelli 